



TRIBUNALE FEDERALE

n. R.G. T.F. n. 21/2025

Il Tribunale Federale

all'udienza del 22 dicembre 2025, nelle persone di:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente
Prof. Antonio Bartolini	Componente effettivo, relatore. ed estensore
Dott. Stefano Fantini	Componente effettivo

ha assunto la seguente

## DECISIONE

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale, in persona del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, R.G.P.F. n. 20/2025 del 24 novembre 2025, emesso nei confronti della tesserata **GEORGIEVA Klaudia Rumenova**, per l'incolpazione disciplinare di avere omesso di presenziare a ben due audizioni formalmente disposte dalla Procura Federale nell'ambito di un procedimento contro altro tesserato per molestie ai suoi danni (assolto da questo Tribunale Federale), disattendendo l'obbligo di collaborazione previsto dalle norme federali; in violazione degli obblighi di lealtà, probità e correttezza e in particolare le disposizioni dell'art. 55 dello Statuto UITA, degli artt. 2 e 12 del Codice di comportamento del CONI, degli artt. 3.1, 3.2, 3.3 e 5.1 lett. a) e f) del Regolamento di Giustizia dell'UITA.

## FATTO

**1.** Con il l'atto di deferimento indicato, la Procura Federale ha UITA deferito la sig.ra GEORGIEVA Klaudia Rumenova, tesserata presso la sezione UITA di Sansepolcro, per i fatti qui sopra indicati.

**2.** A tal fine, il Procuratore Federale riferisce che invano aveva convocato, per due volte, la GEORGIEVA per sentirla come informata sui fatti oggetto del procedimento disciplinare n. 13/2025, relativo a molestie poste in essere ai suoi danni, denunciate dal responsabile dell'ufficio *safeguarding* della Sezione, cui la stessa – a stare all'atto di deferimento – le aveva confidate.

Dopo aver mancato di rispondere alla prima convocazione, la sig.ra GEORGIEVA aveva risposto alla seconda convocazione solo con un messaggio di posta elettronica in data 25 aprile 2025, il cui testo, prodotto con il deferimento, recita: *"Salve, sono la Klaudia Rumenova Georgieva! Volevo farvi sapere che adesso il personaggio non mi dà più fastidio, problemi...! Adesso e tutto apposto tranquillo.. E possibile lasciare le cose come sono ?"*.

Dopo la notifica di avviso di conclusione di quelle indagini di base e intendimento di deferimento per omessa collaborazione con la Procura Federale, la tesserata aveva chiesto di essere sentita dalla Procura Federale; nel corso dell'audizione aveva riferito di essere stata infastidita dal Sig. Billeri parlandone, quest'ultimo, sull'orecchio da vicino mentre stava sparando.



La Procura Federale, pertanto, chiede ora verso la sig.ra GEORGIEVA la condanna alla sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi tre, per aver violato l'obbligo di collaborare con gli organi della Giustizia sportiva.

3. Il 22 dicembre 2025 si è svolta davanti a questo Tribunale Federale l'udienza in modalità mista presenza/remoto. Partecipavano per la Procura Federale, il Procuratore Avv. Fabio Pennisi, e a difesa della GEORGIEVA – pure collegata da remoto - l'Avv. Domenico Traversa.

4. Il Tribunale Federale audiva le parti e, riunitosi in camera di consiglio dopo le loro conclusioni, richiamate le parti e dava lettura del dispositivo della decisione qui sotto riportato.

## MOTIVI

Il Collegio considera che l'immanente dovere dei tesserati di collaborare con gli organi della giustizia sportiva non giunge a concretare un vero e proprio obbligo, disciplinarmente sanzionabile, di comunque rispondere alla convocazione da parte della Procura Federale del tesserato che stimi non sussistere, o non più sussistere, ragioni di effettiva offesa alla propria libertà o autodeterminazione circa la quale si procede disciplinarmente verso un terzo: tanto più se, com'è qui avvenuto, ne dà espressa comunicazione alla Procura Federale medesima via posta elettronica.

La circostanza che tale fatto, espressivo della libertà di coscienza del tesserato circa un comportamento concernente la sua dignità personale, di cui è sovrano, possa compromettere la sostenibilità dell'accusa in giudizio (o, oggi, la ragionevole previsione di condanna dell'autore dell'illecito disciplinare), non vale a invertire l'oggettivo valore giuridico delle tutele: e così a far prevalere quella dell'interesse processuale dell'ipotesi accusatoria su quella della sostanziale libertà e autodeterminazione dell'ipotizzato soggetto offeso.

Nello stesso senso militano le esigenze generali deflattive e di economia dei processi che sono alla base di quei principi: che se valgono per il processo penale, dove l'azione è obbligatoria, *a fortiori* valgono in sede disciplinare, dove l'apprezzamento è discrezionale. Del resto, vista la rammentata e-mail della GEORGIEVA, non si vede in cosa la sua audizione – necessariamente orientata all'accertamento oggettivo della verità dei fatti - avrebbe potuto contribuire a suffragare l'accusa. La deferita sig.ra GEORGIEVA va dunque qui mandata indenne dall'addebito disciplinare mossole.

P.Q.M.

il Tribunale respinge il deferimento nei confronti della Sig.ra GEORGIEVA Klaudia Rumenoa perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2025

Dott. Giuseppe Severini      Presidente

Prof. Antonio Bartolini      Componente effettivo, estensore

Dott. Stefano Fantini      Componente effettivo